

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 225

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, SATTA

il 23 novembre 2020

Disposizioni varie in materia di personale

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Relazione illustrativa e tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari

L'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998.

In particolare, al fine di consentire le riassegnazioni di personale nel sistema Regione garantendo l'invarianza della spesa complessiva per il personale, viene sostituito il comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998. La norma prevede che possano essere attivate procedure di riassegnazione del personale del sistema Regione così regolate: al trattamento retributivo continua a provvedere l'amministrazione di provenienza mentre l'amministrazione di destinazione provvederà a rimborsare a quella di provenienza unicamente il trattamento accessorio.

Conseguentemente, viene abrogato il comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998, mentre il comma 3 continuerà a trovare applicazione qualora le assegnazioni temporanee di personale coinvolgano amministrazioni non facenti parte del sistema Regione.

Inoltre, viene introdotto il comma 4 bis all'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998 al fine di favorire l'attuazione del comma 4 del medesimo articolo che consente anche al personale del soppresso ESAF, attualmente in servizio presso la società Abbanoa Spa, la possibilità di essere incluso nelle procedure di trasferimento all'interno delle amministrazioni del sistema Regione.

Per effetto della norma proposta, infatti, l'inclusione del personale ex ESAF nelle procedure di mobilità all'interno del sistema Regione assume carattere prioritario rispetto a quelle di cui all'articolo 38 bis della legge regionale n. 31 del 1998 e può trovare copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili destinate al reclutamento di personale a tempo indeterminato da determinarsi entro i limiti della capacità assunzionale quantificata ai sensi della vigente normativa.

In tale modo, limitatamente al personale ex ESAF, viene disposta un'eccezione al principio previsto dal comma 1 dell'articolo 39 secondo cui le procedure di trasferimento del personale avvengono senza incremento della spesa complessiva per il personale del sistema Regione; tale principio ha finora determinato ostacolo ai percorsi di mobilità del personale ex ESAF.

L'articolo 2 apporta modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 37 del 2016 al fine di armonizzarlo al predetto comma 4 bis dell'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998. In particolare, la norma proposta introduce il comma 1 bis all'articolo 6 della legge regionale n. 37 del 2016, con la conferma del carattere prioritario alle procedure di mobilità del personale ex ESAF rispetto a quelle di cui all'articolo 38 bis della legge regionale n. 31 del 1998 e la previsione della copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili destinate al reclutamento di personale a tempo indeterminato, da determinarsi nei limiti della capacità assunzionale quantificata ai sensi della vigente normativa. Sono soppressi il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 6, in quanto contenenti una previsione contrastante.

La copertura finanziaria è determinata nei limiti delle risorse assunzionali stanziare nel bilancio regionale.

Gli articoli 3 e 4 modificano gli articoli 32 e 56 della legge regionale n. 31 del 1998 al fine di incrementare al 50 per cento la riserva di posti destinati al personale interno nelle procedure assunzionali pubbliche.

L'articolo 5 modifica il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2017 al fine di elevare dal 20 per cento al 30 per cento il numero dei posti previsti nei piani del fabbisogno di personale riservati alle selezioni interne in ciascuna area o categoria. La normativa regionale viene così adeguata a quella nazionale stabilita dall'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 2017 come modificato dall'articolo 1, comma 1 ter, del decreto legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020.

L'articolo 6 destina risorse, pari a euro 2.306.000 per il 2020 e ad euro 9.221.000 a regime dal 2021, alla autonoma e separata area di contrattazione del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA) istituita dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 4 del 2020 al fine, in particolare, di consentire l'adeguamento dell'indennità di funzione del CFVA all'assegno pensionabile riconosciuto alla Polizia di Stato e ne dispone la relativa copertura finanziaria.

I predetti oneri sono quantificati come rappresentato nello schema seguente.

Oneri per incremento assegno di funzione CFVA

	Assegno di funzione CFVA attualmente in godimento	Unità	Incrementi proposti			
			Ipotesi incremento mensile	Incremento costo annuale indennità	Incremento oneri riflessi/ irap	Totale complessivo
A1 CFVA	235,98	-	295,72	-	-	-
A2 CFVA	235,98	-	327,46	-	-	-
A3 CFVA	235,98	359	370,59	1.596.501,72	661.334,87	2.257.836,59
A4 CFVA	235,98	4	426,90	20.491,20	8.488,27	28.979,47
A5 CFVA	235,98	526	426,90	2.694.592,80	1.116.208,12	3.810.800,92
B1 CFVA	263,05	-	491,53	-	-	-
B2 CFVA	263,05	3	515,97	18.574,92	7.694,47	26.269,39
B3 CFVA	263,05	128	540,93	830.868,48	344.178,96	1.175.047,44
B4 CFVA	263,05	-	540,93	-	-	-
B5 CFVA	263,05	141	576,95	976.199,40	404.380,84	1.380.580,24
C1 CFVA	283,36	-	542,02	-	-	-
C2 CFVA	283,36	-	575,84	-	-	-
C3 CFVA	283,36	24	584,72	168.399,36	69.757,75	238.157,11
C4 CFVA	283,36	-	538,91	-	-	-
C5 CFVA	283,36	27	538,91	174.606,84	72.329,14	246.935,98
C6 CFVA	283,36	1	718,83	8.625,96	3.573,22	12.199,18
Dirigente	253,51	1	748,68	8.984,16	3.721,60	12.705,76
Dirigente superiore	253,51	2	911,44	21.874,56	9.061,32	30.935,88
Totale		1.216		6.519.719,40	2.700.728,56	9.220.447,96

L'articolo 7 prevede le abrogazioni all'attuale legislazione regionale.

L'articolo 8 definisce la copertura finanziaria.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998 (Mobilità dei dirigenti e del personale del sistema Regione)

1. Nell'articolo 39 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nel sistema Regione possono essere attivate procedure di riassegnazione del personale in servizio a tempo indeterminato, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, in relazione alle esigenze di copertura delle rispettive dotazioni organiche e senza incremento della spesa complessiva per il personale del sistema Regione. Al trattamento retributivo continua a provvedere l'amministrazione di provenienza; l'amministrazione di destinazione provvede a rimborsare a quella di provenienza unicamente il trattamento accessorio. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la gestione delle procedure di riassegnazione su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di personale";
- b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Le procedure di mobilità interna del personale del soppresso ESAF di cui al comma 4 hanno carattere di priorità rispetto a quelle di cui all'articolo 38 bis e trovano copertura nell'ambito delle risorse destinate al reclutamento di personale a tempo indeterminato quantificate ai sensi della vigente normativa.".

Art. 2

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 37 del 2016 (Mobilità del personale del soppresso ESAF)

1. Nell'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37 (Norme per il superamento del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale) sono

apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 1 sono soppressi il secondo e il terzo periodo;
- b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Le procedure di mobilità del personale del soppresso ESAF di cui al comma 1 hanno carattere di priorità rispetto a quelle di cui all'articolo 38 bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e trovano copertura nell'ambito delle risorse destinate al reclutamento di personale a tempo indeterminato quantificate ai sensi della vigente normativa."

Art. 3

Modifica dell'articolo 32 della legge regionale
n. 31 del 1998 (Accesso alla dirigenza)

1. Nel comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale n. 31 del 1998 le parole "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".

Art. 4

Modifica dell'articolo 56 della legge regionale
n. 31 del 1998 (Riserva di posti)

1. Nel comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale n. 31 del 1998 le parole "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".

Art. 5

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale
n. 18 del 2017 (Procedure selettive riservate)

1. Nel comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 18 (Disposizioni finanziarie e prima variazione al bilancio 2017-2019. Modifica alla legge regionale n. 5 del 2017, alla legge regionale n. 6 del 2017, alla legge regionale n. 32 del 2016 e alla legge regionale n. 12 del 2007), come modificato dall'articolo 6, comma 8, della legge regionale 5 novembre 2018, n. 40 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020), le parole: "20 per cento" sono

sostituite dalle seguenti: "30 per cento".

Art. 6

Risorse aggiuntive per la contrattazione collettiva del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 58, comma 4 bis, della legge regionale n. 31 del 1998, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 4 (Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 in materia di area di contrattazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale), alla contrattazione collettiva regionale sono destinate, ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998, risorse pari a euro 2.306.000 per l'annualità 2020 e a euro 9.221.000 a decorrere dall'annualità 2021 (missione 01 - programma 10 - capitolo SC01.0216).

Art. 7

Abrogazioni

1. Sono abrogati:
- a) il comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998;
 - b) il comma 25 dell'articolo 20 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo).

Art. 8

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, relativi all'articolo 6, pari a euro 2.306.000 per l'anno 2020 e ad euro 9.221.000 a decorrere dall'anno 2021, si fa fronte:

- a) quanto ad euro 2.306.000 per l'anno 2020 e ad euro 9.221.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 con le variazioni di cui al comma 2;
- b) quanto ad euro 9.221.000 per ciascuno degli anni 2023 e successivi, con le risorse annualmente stanziare con le singole leggi di bilancio regionale.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2020, 2021 e 2022 sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

in aumento

missione 01 - programma 10 - titolo 1 - capitolo
SC01.0216

competenza 2020	euro	2.306.000
--------------------	------	-----------

cassa 2020	euro	2.306.000
---------------	------	-----------

competenza 2021	euro	9.221.000
--------------------	------	-----------

competenza 2022	euro	9.221.000
--------------------	------	-----------

in diminuzione

missione 20 - programma 01 - titolo 1- capitolo
SC08.6033

cassa 2020	euro	2.306.000
---------------	------	-----------

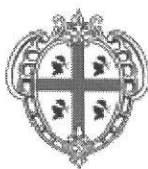
missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo
SC08.0001

competenza 2020	euro	2.306.000
--------------------	------	-----------

missione 20 - programma 03 - titolo 1 - capitolo
SC08.8353

competenza 2021	euro	9.221.000
--------------------	------	-----------

competenza 2022	euro	9.221.000
--------------------	------	-----------



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)

Oggetto	Disegno di legge: "Disposizioni varie in materia di personale"
Proponente	Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale del personale e riforma della Regione

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge introduce disposizioni in materia di personale operando modifiche testuali, integrazioni e abrogazioni alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, alla legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37, alla legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 e alla legge regionale 3 agosto 2017, n. 18.

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

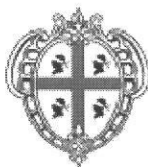
Lo schema di disegno di legge rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale.

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costituzionale.

1.4 – Ulteriori considerazioni

Nessuna.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell’Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell’Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell’Unione europea)

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell’Unione europea.

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati segnalati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte ai giudici europei.

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale.

3.2 – Correttezza delle definizioni

Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni.

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

I riferimenti normativi presenti nello schema di disegno di legge sono corretti.

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

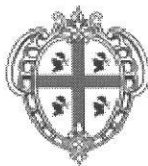
Le tecniche di modificazione e abrogazione adottate sono corrette.

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

Si veda la sezione “testo alternativo”.

Il Direttore Generale

Silvia Curto



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

Disegno di legge:

"Disposizioni varie in materia di personale"

Art. 1

Mobilità dei dirigenti e del personale del sistema Regione. Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998

1. Nell'articolo 39 della legge regionale 13 novembre 1998, n.31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

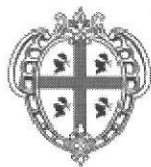
"1. Nel sistema Regione possono essere attivate procedure di riassegnazione del personale in servizio a tempo indeterminato, ~~ivi~~ compreso quello con qualifica dirigenziale, in relazione alle esigenze di copertura delle rispettive dotazioni organiche e senza incremento della spesa complessiva per il personale del sistema Regione. Al trattamento retributivo continua a provvedere l'amministrazione di provenienza; l'amministrazione di destinazione provvederà a rimborsare a quella di provenienza unicamente il trattamento accessorio. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la gestione delle procedure di riassegnazione su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di personale";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

" 4-bis. Le procedure di mobilità interna del personale del soppresso ESAF di cui al comma 4 hanno carattere di priorità rispetto a quelle di cui all'articolo 38-bis e trovano copertura nell'ambito delle risorse destinate al reclutamento di personale a tempo indeterminato quantificate ai sensi della vigente normativa.".

Art. 2

Mobilità del personale del soppresso ESAF. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 37 del 2016



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

1. Nell'articolo 6 delle legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37 (Norme per il superamento del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 sono soppressi il secondo e il terzo periodo;
- b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Le procedure di mobilità del personale del soppresso ESAF di cui al comma 1 hanno carattere di priorità rispetto a quelle di cui all'articolo 38-bis delle legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e trovano copertura nell'ambito delle risorse destinate al reclutamento di personale a tempo indeterminato quantificate ai sensi della vigente normativa.”.

Art. 3

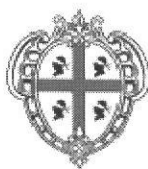
Riserva di posti al personale interno nei concorsi pubblici. Modifiche agli articoli 32 e 56 della legge regionale n. 31 del 1998

1. Nell'articolo 32, comma 3, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) le parole: “40 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “50 per cento”.
2. Nell'articolo 56, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 le parole: “40 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “50 per cento”.

Art. 4

Procedure selettive interne. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2017

1. Nell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 3 agosto 2017, n. 18 (Disposizioni finanziarie e prima variazione al bilancio 2017-2019. Modifica alla legge regionale n. 5 del 2017, alla legge regionale n. 6 del 2017, alla legge regionale n. 32 del 2016 e alla legge regionale n. 12 del 2007), come modificato dall'articolo 6, comma 8, della legge regionale 5 novembre 2018, n. 40 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020), le parole: “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “30 per cento”.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 5

Risorse aggiuntive per la contrattazione collettiva del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 58, comma 4-bis, della legge regionale n. 31 del 1998, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 4 (Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 in materia di area di contrattazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale), alla contrattazione collettiva regionale sono destinate, ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998, risorse pari a euro 2.306.000 per l'annualità 2020 e a euro 9.221.000 a decorrere dall'annualità 2021 (missione 01 – programma 10 – capitolo SC01.0216).

Art. 6

Abrogazioni

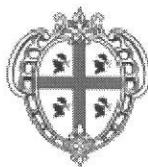
1. Sono abrogati:
 - a) il comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998;
 - b) il comma 25 dell'articolo 20 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo).

Art. 7

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, relativi all'articolo 6, pari a euro 2.306.000 per l'anno 2020 e ad euro 9.221.000 a decorrere dall'anno 2021, si fa fronte:
 - a) quanto ad euro 2.306.000 per l'anno 2020 e ad euro 9.221.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le variazioni di cui al comma 2;
 - b) quanto ad euro 9.221.000 per ciascuno degli anni 2023 e successivi, si provvede con le risorse annualmente stanziare, per le finalità della presente legge, con le singole leggi di bilancio regionale.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2020, 2021 e 2022 sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In aumento

Missione 1 – Programma 10 – Titolo 01 (SC01.0216)

COMPETENZA	2020	Euro	2.306.000
CASSA	2020	Euro	2.306.000
COMPETENZA	2021	Euro	9.221.000
COMPETENZA	2022	Euro	9.221.000

In diminuzione

Missione 20 – Programma 01 – Titolo 01 (SC08.6033)

CASSA	2020	Euro	2.306.000
-------	------	------	-----------

Missione 20 – Programma 01 – Titolo 01 (SC08.0001)

COMPETENZA	2020	Euro	2.306.000
------------	------	------	-----------

Missione 20 – Programma 03 – Titolo 01 (SC08.8353)

COMPETENZA	2021	Euro	9.221.000
COMPETENZA	2022	Euro	9.221.000